COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

INDICE

PAG.

Per la scomparsa del senatore Zugno:

PRESIDENTE 739
COLUCCI 740
PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 740

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al Demanio dello Stato, di un immobile (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3980) . 740

PRESIDENTE 740, 741
CESARONI 741
COCCO MARIA 741
COLUCCI 741
LUCCHESI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 741

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori ZUGNO ed altri: Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3734) 749

PRESIDENTE 749, 750
CESARONI 750, 752
CIAMPAGLIA 750, 752
COCCO MARIA 752
COLUCCI 750
PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 750, 752
PUMILIA, *Relatore* 749, 751
SPINELLI 750, 752

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ANTONIOZZI e MANTELLA: Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione (700) . . 752

PRESIDENTE 752, 753
PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 753
SPINELLI, *Relatore* 753

Votazione segreta:

PRESIDENTE 754

La seduta comincia alle 10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Per la scomparsa del senatore Zugno.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori, vorrei esprimere vivo rammarico per la scomparsa, avvenuta del proponente di

uno dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il senatore Zugno, che è mancato improvvisamente. Egli è stato nostro collega anche in seno alla Commissione dei trenta, e noi tutti ne abbiamo apprezzato le qualità e l'abnegazione nell'esercizio del mandato parlamentare.

COLUCCI. Il gruppo socialista si associa al cordoglio esternato per la scomparsa del collega Zugno, che ognuno di noi ha potuto apprezzare per il serio contributo dato anche in sede di Commissione dei trenta.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi consenta, signor presidente, di esprimere a nome del Governo sentimenti di vivo cordoglio per la scomparsa del senatore Zugno. Ricordo, sempre a nome del Governo, l'apprezzatissima opera che il senatore Zugno ha prestato prima in questa Camera e poi nell'altro ramo del Parlamento.

Discussione del disegno di legge: Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato, di un immobile *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato, di un immobile », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 luglio 1975.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Pavone, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Il disegno di legge in discussione riguarda la cessione in uso e successivamente il passaggio in proprietà al demanio dello Stato di un immobile sito in Roma EUR, da parte dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma. Questa materia si trascina ormai da parecchio tempo visto che la prima convenzione con il Ministero della marina mercantile riguardante questo complesso immobiliare risale al 21 aprile 1969. Per una serie di circostanze varie, ampiamente esposte nella relazione presentata dal Governo al Senato, la convenzione non poté avere il seguito previsto e venne aggiornata con tre atti aggiuntivi del 23 luglio 1970, 20 aprile 1971 e 10 aprile 1974, fino alla stipulazione definitiva avvenuta il 22 marzo 1975.

Veniva successivamente, quindi, aggiornata la situazione finanziaria, cioè il rapporto tra Ente autonomo fiera e Ministero della marina mercantile, tenendo conto della circostanza che il ministero aveva occupato l'immobile ed i rapporti erano stati stipulati sotto forma di contratto di locazione.

La convenzione originaria e l'ultima convenzine aggiuntiva sono sottoposte all'approvazione del Parlamento.

La convenzione che siamo chiamati ad approvare è una convenzione *sui generis* nella quale si parla indifferente di « cessione in uso », di « canone », di « canone di locazione », di « rata di ammortamento »: si configura, dunque, un tipo di rapporto contrattuale non facilmente collocabile tra le norme del codice civile. Tale rapporto potrebbe, infatti, sembrare regolato dall'articolo 1609 del codice civile, relativo agli obblighi dell'inquilino; ma all'articolo 1 si dice invece che l'immobile in oggetto è concesso in uso. Ed in realtà questo è in uso alla marina mercantile che si obbliga a pagare un canone di ammortamento, recentemente aggiornato, resta però stabilito che alla fine del pagamento delle venti rate annuali di ammortamento l'immobile, libero da pesi, verrà trasferito al Ministero della marina mercantile e per essa al demanio dello Stato.

Gli uffici tecnici, in particolare quello di Roma, avevano a suo tempo fissato la rata d'ammortamento in 329 milioni ed avevano precisato che questa cifra era giustificata dal fatto che lo Stato avrebbe dovuto addossarsi l'onere della spesa per la manutenzione ordinaria, straordinaria ed anche per il premio di assicurazione. Viceversa, nella convenzione stipulata, si è stabilito che la manutenzione ordinaria e straordinaria resti a carico dell'ente autonomo esposizione universale e così anche le spese inerenti al premio d'assicurazione.

Anche se il provvedimento può apparire confuso, poiché il Senato ha già espresso il suo voto favorevole auspico che la Commissione lo renda operativo al più presto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Non moviamo alcuna obiezione al fatto che la convenzione stipulata tra il Ministero della marina mercantile e l'ente autonomo esposizione nazionale di Roma sia *sui generis*. Ritengo che questo provvedimento debba essere approvato, dopo che lo hanno fatto i nostri colleghi del Senato, anche se noi ci asterremo, dando a tale voto il significato di un auspicio perché si attui una politica più organica in materia demaniale.

COLUCCI. Dopo le considerazioni fatte dall'onorevole presidente il gruppo socialista, anche se ritiene che la materia vada affrontata in un contesto più generale, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

COCCO MARIA. Il gruppo democristiano è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCCHESI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Voglio sottolineare la urgenza e l'importanza del disegno di legge che stiamo discutendo e ne raccomando, pertanto, la rapida approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È approvata a tutti gli effetti l'allegata convenzione stipulata il 21 aprile 1969 tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma - EUR - con il relativo atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1975, con cui il detto Ente cede in uso allo stesso Ministero per la durata di 20 anni dal 1° settembre 1966 al 31 agosto 1986, l'immobile, descritto nei detti atti, da esso costruito tra i viali Asia, dell'Arte, Stendhal e della Civiltà romana per la sede degli uffici del predetto Ministero, con il patto del trasferimento gratuito in proprietà al demanio dello Stato, al termine di tale periodo, del complesso edilizio, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo a tutto il 31 dicembre 1974 all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1974.

All'onere annuo di lire 342.000.000 relativo alla rata di ammortamento per il riscatto dell'immobile di cui all'articolo 3 - primo comma - della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo alla convenzione allegata e all'atto aggiuntivo che porrò in votazione dopo averne dato lettura.

ALLEGATO

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Convenzione tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) riguardante il complesso immobiliare adibito a sede del Ministero della marina mercantile.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì 21 del mese di aprile, in Roma, nei locali del Palazzo degli uffici dell'Ente autonomo EUR, viale della Civiltà del Lavoro, n. 23.

Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965 allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di rep., registrato a Roma - I ufficio atti pubblici - il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie *A*, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

- per il Ministero della marina mercantile il dottor Francesco DE MURO, Direttore generale *pro tempore* degli affari generali e del personale, nato a Calangianus il 5 aprile 1909 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso;

- il dottor Remo ORSERI, nato a Trieste il 27 maggio 1907, vice commissario dell'Ente autonomo EUR, domiciliato per la carica nel Palazzo degli uffici dell'EUR in viale Civiltà del Lavoro n. 23 designato ad intervenire alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso giusta deliberazione del commissario n. 18633 in data 23 maggio 1967.

È presente altresì il dottor professor Ugo CALDERONI nato a Prata (L'Aquila) il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze - Direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della presente convenzione.

I suddetti comparenti, premesso:

- che nel 1965, a seguito di trattative avviate con l'Ente autonomo EUR fu raggiunta l'intesa di massima, secondo cui il complesso edilizio nel quale dovevano trovare la propria sede gli uffici del Ministero della marina mercantile, al termine di un ventennio, sarebbe stato acquisito al patrimonio dello Stato;

- che tali accordi non hanno avuto ancora definitiva conclusione, soprattutto perché, nel corso dei lavori di costruzione, si è manifestata la necessità di nuove opere non previste nell'originario progetto;

- che per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968, l'occupazione dell'immobile è stata regolarizzata mediante due contratti annuali di locazione;

- che occorre ora provvedere alla stipula della convenzione definitiva, sulla cui bozza si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato nelle sedute del 7 maggio 1968 e del 26 novembre 1968;

- che il canone annuo di ammortamento, da pagare in rate quadrimestrali posticipate, stabilite in lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) è stato riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, come si evince dalla nota n. 9744/Ie del 29 febbraio 1968 che fa parte integrante del presente contratto,

convengono quanto segue:

ART. 1.

L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in appresso denominato Ente, dà in uso al Ministero della marina mercantile l'edificio di sua proprietà esistente sull'area compresa tra i viali dell'Arte, Asia, Stendhal e della Civiltà Romana, nonché la restante area non coperta dall'edificio stesso, avente una superficie di metriquadrati 21.500 circa, con sottostante autorimessa.

L'area di ingombro del fabbricato e l'area scoperta risultano meglio identificati rispettivamente in tinta blu e rossa nella planimetria allegata sotto la lettera « B » al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2.

L'uso avrà la durata di venti anni a partire dal 1° settembre 1966 e terminerà il 31 agosto 1986, alla quale data tutto il complesso sopradescritto passerà gratuitamente, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale, al demanio dello Stato.

ART. 3.

La quota annua di ammortamento è di lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e sarà pagata in rate posticipate quadrimestrali mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere commutati in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'Ente creditore.

Il Ministero della marina mercantile si obbliga a corrispondere all'Ente autonomo EUR il conguaglio fra le somme di lire 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) annue e quelle corrisposte per i primi due anni, secondo il seguente prospetto:

1° anno	L.	263.000.000
2° anno	»	283.440.000
	L.	546.440.000

che vanno detratte dalla quota di ammortamento per due anni pari a:

L. 684.000.000
» 546.440.000

L. 137.560.000

(centotrentasettemilionicinquecentosessantamila)

ART. 4.

Secondo quanto prevede l'articolo 1609 del codice civile restano a carico dell'Ente le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese | generali di manutenzione | (1) per l'eliminazione di eventuali difetti di costruzione.

Resta altresì a carico dell'Ente la spesa relativa al premio per l'assicurazione dell'immobile contro gli incendi.

Il Ministero della marina mercantile provvederà invece alle spese di piccola manutenzione.

ART. 5.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione.

ART. 6.

Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

ART. 7.

Il presente contratto, che interessa lo Stato e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma ad esso parificato, è redatto in carta libera e sarà registrato gratuitamente a norma dell'articolo 94 della legge di registro. Il contratto sarà impegnativo per il Ministero della marina mercantile e per l'Ente autonomo EUR dopo le prescritte approvazioni.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di n. 6 (sei) pagine circa.

F.to FRANCESCO DE MURO
F.to REMO ORSERI *nel nome*
F.to UGO CALDERONI
F.to VINCENZO LIPARI *ufficiale rogante*

(1) Si annullano le parole interlineate. È una postilla letta ed approvata.

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata al 21 aprile 1969 tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio al Demanio dello Stato di un immobile.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantacinque addì 22 del mese di marzo in Roma, nei locali del Palazzo degli uffici dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civiltà del lavoro, n. 23.

Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del Commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965, allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di repertorio, registrato a Roma - 1° Ufficio atti pubblici - il 19 maggio 1965 al n. 5858, Serie *A*, Vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:

- il signor dottor Eugenio SILIPO, nato a Nicastro il 15 novembre 1914 e domiciliato per la carica presso il Ministero della marina mercantile, il quale interviene e stipula il presente atto in rappresentanza del Ministero stesso nella sua qualità di Direttore generale della direzione affari generali e personale;
- il signor dottor Eduardo GRECO, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 28 giugno 1903 e domiciliato per la carica in Roma nel Palazzo degli uffici dell'EUR, viale della Civiltà del lavoro n. 23, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo nella sua qualità di Commissario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in virtù dell'articolo 10 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, recante norme per la esecuzione della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e giusta decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1973;
- è presente altresì il dottor professor UGO CALDERONI, nato a Prata (L'Aquila), il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, Direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Direzione generale demanio - al quale sarà devoluta la proprietà dell'immobile al termine della Convenzione 21 aprile 1969;

PREMESSO

- che con convenzione stipulata a mio rogito tra le stesse parti in data 21 aprile 1969, n. 4635 di rep., si è convenuto che l'immobile di proprietà dell'Ente autonomo EUR, edificato su area compresa tra i viali dell'Arte, Stendhal e della Civiltà Romana, con le relative pertinenze, sia dato in uso al Ministero della marina mercantile per venti anni dal 1° settembre 1966 al 31 agosto 1986, verso il corrispettivo annuo di lire 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) con il patto che alla pre-

detta data di scadenza della locazione l'intero complesso edilizio di cui sopra passerà gratuitamente libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato;

- che tale Convenzione, contenente l'anzidetto patto di devoluzione gratuita al demanio dello Stato del complesso edilizio in parola, deve essere approvata con apposita legge;

- che nel frattempo il Ministero della marina mercantile ha occupato di fatto l'immobile di cui sopra;

- che con l'articolo 3 della citata Convenzione veniva determinato il conguaglio spettante all'Ente autonomo EUR alla data del 31 agosto 1968 per la differenza tra il corrispettivo annuo come sopra fissato e gli acconti percepiti dall'Ente stesso quali canoni di locazione per l'occupazione di fatto dell'immobile;

- che successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1974 sono stati corrisposti all'Ente EUR ulteriori acconti quali canoni di locazione per un importo complessivo di lire 1.842.672.524 (unmiliardoottocentoquarantaduemilioniseicentosettantaduemilacinquecentoventiquattro) comprensivo della somma indicata nel citato articolo 3 della Convenzione, come si evince dal seguente prospetto che riassume tutti i pagamenti disposti:

somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 11 dicembre 1967, n. 4440 di rep., per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968	L.	214.169.862
somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 19 dicembre 1967, n. 4443, di rep, per il periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968	»	283.440.000
somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 10 dicembre 1970 - approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1970 per il periodo 1° settembre 1968-31 dicembre 1970 . . .	»	661.360.000
somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 23 novembre 1972 - approvato con decreto ministeriale 25 novembre 1972 per il periodo 1° gennaio 1971-14 marzo 1972	»	341.702.662
somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 7 dicembre 1972, n. 5142 di rep., per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1973 . . .	»	283.440.000
somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 21 dicembre 1973 - approvato con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 sui canoni dovuti quale ulteriore acconto per il periodo 15 marzo 1972-31 dicembre 1972	»	58.560.000
somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 22 dicembre 1973, n. 5245 di rep., per il periodo 1° gennaio 1974-31 dicembre 1974 . . .	»	283.440.000
somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 24 dicembre 1974 - approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1974 quale ulteriore acconto sui canoni dovuti per il periodo 15 marzo 1972-31 dicembre 1972	L.	58.560.000
TOTALE . . .	L.	2.184.672.524

– che detta somma deve essere detratta dall'ammontare delle rate di ammortamento dovute fino al 31 dicembre 1974 a termini della citata Convenzione secondo il prospetto che segue:

n. 8 annualità di lire 342.000.000 ciascuna per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1974	L. 2.736.000.000
un terzo dell'annualità per il quadrimestre 1° settembre-31 dicembre 1974	» 114.000.000
TOTALE . . .	L. 2.850.000.000

– che pertanto il credito dell'Ente EUR maturato al 31 dicembre 1974 ammonta a lire 665.327.476 (seicentosessantacinquemilionitrecentoventisettemilaquattrocentosettantasei);

– che in pendenza dell'approvazione della Convenzione ed in relazione al credito dell'Ente EUR come sopra maturato occorre provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo per rettificare quanto indicato all'articolo 3 della Convenzione stessa;

– che con l'occasione le parti intendono precisare i dati catastali dell'immobile omessi nella descrizione effettuante all'articolo 1 della predetta Convenzione ai fini della regolarizzazione della relativa trascrizione sui pubblici registri immobiliari;

– che inoltre, le parti, tenuto conto dei ritardi come sopra verificatisi nella regolarizzazione del rapporto e nel conseguente pagamento dei corrispettivi dovuti, intendono modificare le modalità di pagamento delle rate di ammortamento previste nel citato articolo 3 della Convenzione, anche per adeguarle alle nuove statuizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2.

L'immobile di cui in premessa oggetto della Convenzione 21 aprile 1969 non è censito nel nuovo catasto edilizio urbano perché di recente costruzione ma insiste su area di metriquadrati 21.500 circa distinta nel vigente catasto rustico del comune di Roma alle partite numeri 38165, 38159 e 38166 al foglio n. 873 con parte delle particelle nn. 18, 282 e 283.

ART. 3.

Le parti a rettifica di quanto indicato all'articolo 3 della Convenzione 21 aprile 1969 accertano che il residuo credito dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma alla data del 31 dicembre 1974 in dipendenza

delle pattuizioni contenute nella Convenzione stessa risulta dal seguente riepilogo:

somme dovute	L.	2.850.000.000
somme già versate	»	2.184.672.524
Residuo credito dell'Ente EUR:		
al 31 dicembre 1974	L.	665.327.476

Inoltre ad ulteriore rettifica del citato articolo 3 le parti convengono che la quota annua di ammortamento di lire 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) sarà pagata in rate annuali anticipate mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere accreditati sul conto corrente postale n. 1/11046 intestato all'Ente autonomo esposizione universale di Roma creditore, nei termini e con le modalità dell'articolo 67-*bis* aggiunto al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

ART. 4.

I precedenti atti aggiuntivi 23 luglio 1970, 20 aprile 1971 e 18 aprile 1974 con i quali veniva accertato il credito dell'Ente EUR rispettivamente fino al 31 agosto 1969, al 31 dicembre 1970 ed al 31 dicembre 1973 devono ritenersi superati e pertanto annullati dal presente atto.

ART. 5.

Restano fermi ed immutati tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella già richiamata Convenzione 21 aprile 1969, se ed in quanto non risultino modificati dalle clausole del presente atto.

ART. 6.

Il presente atto sarà approvato contestualmente alla Convenzione 21 aprile 1969 più volte citata.

ART. 7.

Per ogni effetto di legge le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

E, richiesto, io, ufficiale rogante, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e letto il presente atto a *chiara ed intellegibile voce* alle parti contraenti, le quali, da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n. 9 pagine circa.

F.to EUGENIO SILIPO *nella qualità*

F.to EDOARDO GRECO *nella qualità*

F.to UGO CALDERONI *nella qualità*

F.to VINCENZO LIPARI *ufficiale rogante*

Discussione della proposta di legge senatori Zugno ed altri: Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zugno, Martinelli, Segnana, De Luca, Ricci Assirelli e Patrini: « Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto dei Presidenti della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 aprile 1975.

L'onorevole Pumilia ha facoltà di svolgere la relazione.

PUMILIA, *Relatore*. Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 639, che ha per oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, all'articolo 20 prevede una serie di esenzioni delle quali, ai fini della discussione della proposta di legge n. 3734, interessa soprattutto quella al n. 1 che dice testualmente: « le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso sono esenti dall'imposta ».

A tale proposito si è reso necessario un provvedimento che fosse di interpretazione autentica delle norme contenute nell'articolo 20 testé citato. Pertanto a questo ramo del Parlamento è pervenuto dal Senato la proposta di legge a firma Zugno ed altri, che nell'articolo unico recita: « La dizione all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio di cui al n. 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 639, deve intendersi riferita a tutta l'area ove si svolge l'attività commerciale, ivi comprese le spallette delle porte d'ingresso. La superficie di mezzo metro quadrato dei mezzi pubbicitari nei punti di vendita di cui a paragrafo medesimo deve intendersi riferita a ciascun mezzo pubblicitario esposto ».

Sono d'accordo nel riconoscere la necessità di una interpretazione autentica, ma ritengo che la formulazione di questa proposta finisca con il creare delle discriminazioni abbastanza pesanti all'interno del sistema della distribuzione commerciale, in particolare tra la grande distribuzione e la piccola al dettaglio.

A mio avviso, dunque, l'articolo unico in discussione dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che la dizione « all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio », nonché la dizione « sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività esercitata », di cui al n. 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, devono intendersi riferite alle spallette delle porte di ingresso e alla porzione di superficie esterna dei locali medesimi calcolata fino ad un metro lineare complessivo esterno rispetto alle spallette medesime. La superficie di mezzo metro quadrato dei mezzi pubblicitari nei punti di vendita di cui al paragrafo medesimo deve intendersi riferita al complesso dei mezzi pubblicitari della stessa ditta.

Vorrei aggiungere che soprattutto la seconda parte di questa diversa formulazione da me proposta, risponde ad un orientamento del Ministero delle finanze che, in una circolare, ha espressamente detto che la locuzione « nel complesso » deve riferirsi ai mezzi pubblicitari della stessa ditta nel cui interesse viene esercitata l'attività.

PRESIDENTE. Al fine di una più ordinata discussione ritengo opportuno rendere noti, fin d'ora. gli emendamenti presentati a questa proposta di legge.

L'onorevole Pumilia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il testo dell'articolo unico con il seguente:

« La dizione " all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio ", nonché la dizione " sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività eserci-

tata ", di cui al n. 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, devono intendersi riferite alle spallette delle porte di ingresso e alla porzione di superficie esterna dei locali medesimi calcolata fino ad un metro lineare complessivo esterno rispetto alle spallette medesime.

La superficie di mezzo metro quadrato dei mezzi pubblicitari nei punti di vendita di cui al paragrafo medesimo deve intendersi riferita al complesso dei mezzi pubblicitari della stessa ditta ».

I deputati Cesaroni, Raffaelli e Mancinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « l'area ove si svolge l'attività commerciale, ivi comprese le spallette delle porte d'ingresso », *con le parole*: « l'area interna – ivi comprese le spallette delle porte – a cui si accede esclusivamente attraverso gli ingressi dei locali stessi ».

Il deputato Ciampaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la seconda parte del primo comma dell'articolo unico con le parole: « deve intendersi riferita a tutta l'area interna – ivi comprese le spallette delle porte – a cui si accede esclusivamente attraverso gli ingressi dei locali stessi ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COLUCCI. Per quanto riguarda la proposta in discussione, noi saremmo disposti ad approvare il testo con le modifiche esposte dal relatore Pumilia; riteniamo infatti che per questa via si possa anche rispondere ad alcune esigenze manifestate dai settori interessati.

CESARONI. L'emendamento proposto dal relatore, e di cui solo adesso siamo venuti a conoscenza, è molto ampio e modifica sostanzialmente il testo del provvedimento in discussione.

A leggere le formulazioni del testo in parola, e a quanto risulta dai resoconti delle sedute del Senato, non pare ci si sia resi abbastanza conto delle implicazioni negative che esso comporta per i comuni. Vi è stato infatti un pronunciamento abbastanza diffuso, da parte degli enti locali, sugli effetti negativi che la norma, se approvata così com'è, avrebbe sulla finanza degli enti locali stessi, anche se dobbiamo dire che l'entrata di questo tributo è per gli enti locali abbastanza modesta. Non vi è dubbio che questa proposta di legge verrebbe a decurtare anche questa entrata perché la riduzione dell'imposta favorisce di fatto la grossa distribuzione: un distributore di benzina con quattro colonnine in un comune come Roma paga 112 mila lire mentre lo stesso distributore in un piccolo comune paga soltanto 52 mila lire.

Ora è evidente il danno che si arreca agli enti locali ed il vantaggio che traggono i distributori maggiori. Per ovviare a questo inconveniente abbiamo presentato un emendamento che tende a ridurre gli eventuali danni che potrebbero derivare agli enti locali.

Ritengo che vi sia da fare anche un'altra considerazione cioè quella che la Commissione dei trenta è in grado di valutare meglio problemi di questa natura per i quali il Governo ha in mano una delega che è tuttora operante.

Credo che in quella sede possano essere valutate tutte le implicazioni anche in ordine ad analoghe proposte che tendono a modificare questa materia. Siamo preoccupati che in questo campo si proceda con proposte di legge e disegni di legge staccati da una visione generale. Chiediamo quindi si soprassieda per vagliare l'emendamento preannunciato dal relatore ed affrontare una discussione più ampia che ci permetta di elaborare un provvedimento che non arrechi danno agli enti locali.

CIAMPAGLIA. Vorrei chiedere preliminarmente al Governo se non ritiene che la materia al nostro esame sia più opportuno discuterla nell'ambito della Commissione dei trenta.

Per quanto attiene al merito della proposta di legge credo che essa costituisca un'esenzione rilevante dall'imposta sulla pubblicità per cui ho presentato un emendamento che in un certo qual modo riduce la portata della norma stessa.

Non sono d'accordo sull'emendamento presentato dal relatore perché dà troppo spazio all'esenzione in parola.

SPINELLI. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dagli onorevoli Cesaroni e Ciampaglia.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che il Governo, cui è stata recentemente rinnovata

la delega per decreti integrativi e correttivi di materie concernenti la riforma tributaria, esprima il proprio orientamento sulla questione.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sul merito della questione il Governo aveva già fatto presente al Senato che la materia investita dalla proposta di legge n. 1535 presentata al Senato della Repubblica il 21 febbraio 1975, era, ed è tuttora, coperta da delegazione legislativa al Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge delega 8 ottobre 1971. In altre parole il Governo ha ancora la facoltà (prorogata fino al 31 dicembre 1976 dalla recente legge n. 576) di apportare norme integrative e correttive ai decreti delegati di attuazione della riforma tributaria.

La materia trattata dall'articolo 20 del decreto presidenziale n. 639 del 1972, che istituisce l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, riguarda un complesso di esenzioni che debbono in una certa misura essere coordinate. Mi riferisco in particolare a quelle previste dai nn. 1 e 2 dell'articolo 20.

Il Governo nella sua attività di interpretazione, soprattutto attraverso circolari ministeriali, aveva già iniziato una qualche azione diretta a rendere più chiaro il dettato delle norme contenute nell'articolo 20 in parola, rendendosi conto, però, nello stesso tempo che alcune questioni avrebbero potuto essere risolte solamente attraverso una modifica testuale. Il Governo, dunque, non è contrario al riesame delle due questioni che formano oggetto della proposta 1535 del Senato.

Dei due commi, che la Commissione ha certo presenti, il primo riguarda l'estensione spaziale dell'ambito a cui si applica l'esenzione; si tratta cioè di vedere esattamente cosa significhi « all'interno dell'esercizio commerciale », e qui qualche spiegazione, anche ad avviso del Governo, va data.

Esiste poi la questione contemplata dal secondo comma, per cui la superficie di mezzo metro quadrato dei mezzi pubblicitari deve intendersi riferita a ciascun mezzo pubblicitario esposto.

Dal momento che il testo attuale usa la locuzione « nel complesso », l'interpretazione data finora dal Governo è la più coerente al dettato letterale della normativa. Una tale interpretazione finisce però con l'essere abbastanza restrittiva, e quindi il Governo è favorevole a considerare « complesso » dei mezzi pubblicitari esposti il complesso dei mezzi che si riferiscono alla stessa ditta nel cui interesse viene esercitata l'attività.

Sarebbe questa una facilitazione che renderebbe meno vessatoria la norma: c'è quindi disponibilità, da parte del Governo, ad esaminare entrambe le questioni.

È anche intenzione del Governo ritoccare altre norme sempre del medesimo articolo 20 con un duplice criterio direttivo: il primo è di non porre eccessivi ostacoli al normale svolgimento dell'attività commerciale che si giova, oggi, in larga misura dell'esposizione di mezzi pubblicitari.

In secondo luogo, come ha ricordato in modo particolare l'onorevole Cesaroni, non si vuole penalizzare l'ente locale decurtando eccessivamente il gettito del tributo, uno dei pochi cespiti locali superstiti.

Detto questo, il Governo si rimette alla volontà della Commissione. Se la Commissione ritiene sia più opportuno provvedere in tempi brevi alla presentazione di un decreto modificativo, rettificativo, correttivo dell'originario decreto n. 639, il Governo è lieto di impegnarsi in tale senso dedicando, per altro, particolare attenzione alle proposte fatte dal relatore Pumilia come da tutti gli altri colleghi intervenuti nel dibattito. Se invece la Commissione ritenesse prevalente l'interesse di giungere ad una qualche definizione legislativa del problema, il Governo sarebbe ugualmente disposto ad accettare tale soluzione.

PUMILIA, *Relatore*. Io per la verità ritenevo, anche sulla base della contestuale presentazione di altri emendamenti oltre il mio, che in origine ci fosse la volontà della Commissione di esaminare e concludere in questa sede la discussione della proposta di legge n. 3734.

Questa rimane ancora la mia personale convinzione, visto che finora l'onere derivante dall'imposta sulla pubblicità è stato assunto dalle aziende produttrici e non sappiamo fino a che punto questo trattamento di favore nei confronti specialmente dei piccoli distributori possa continuare, o se invece verrà meno facendo pesare quell'onere sul consumatore. Oltretutto mi pare che il numero delle piccole aziende commerciali cointeressate sia abbastanza rilevante.

Ritenevo, personalente, che proponendo una modifica all'articolo unico pervenuto dal Senato si fossero eliminate alcune tra le più evidenti difformità di trattamento -

che sono state oltretutto rilevate anche da altri colleghi, come gli onorevoli Cesaroni e Ciampaglia - tra grosso e piccolo distributore.

Mi rendo perfettamente conto che dobbiamo evitare tutto ciò che possa essere ulteriormente riduttivo della residua possibilità dei comuni di approvvigionarsi di mezzi finanziari attraverso le imposte di cui sono destinatari finali. Per la verità questo problema non mi pare che nelle sue dimensioni quantitative assuma un rilievo eccessivo, anche perché nel sistema di riscossione esiste una tale polverizzazione che l'incidenza sulla finanza locale ne risulta parecchio limitata.

Ecco perché io insisto nella mia originaria proposta, che non mi pare costituisca turbativa di un insieme di norme che il Governo e la Commissione dei trenta potrebbero predisporre.

SPINELLI. Il gruppo socialista ritiene opportuno che rettifiche normative all'imposta sulla pubblicità vengano esaminate in sede di Commissione dei trenta.

COCCO MARIA. Tutti i gruppi politici avevano dato il loro assenso al passaggio in sede legislativa - e così anche il nostro - perché pensavamo di poter maturare l'approvazione di questa proposta di legge. Vista anche la disponibilità del Governo che si è fatto carico delle osservazioni emerse dal dibattito, vorrei chiedere al rappresentante del Governo quali sarebbero i tempi per una definizione della questione presso la Commissione dei trenta.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso, indicativamente, il 15 gennaio.

CIAMPAGLIA. Vorrei precisare che la Commissione non ha richiesto, per questo provvedimento, il trasferimento in sede legislativa; esso è stato, infatti assegnato in tale sede direttamente dall'Assemblea. Ritengo opportuno il rinvio.

CESARONI. Le preoccupazioni espresse al Senato sono state minori di quelle che abbiamo noi. Ciò non ci ha impedito di riesaminare attentamente il provvedimento il quale, anche se non ha un'incidenza finanziaria notevole, tuttavia tende a ridurre una delle residue entrate dei comuni e noi riteniamo che questo non sia assolutamente opportuno.

Al provvedimento così come è noi non mo favorevoli mentre riteniamo opportuno un rinvio.

PRESIDENTE. Ci troviamo in sostanza di fronte a due alternative: quella di continuare la discussione o quella di prendere atto delle intenzioni del Governo di predisporre una serie di rettifiche alla normativa in vigore.

Io credo che questa seconda alternativa sia quella di accogliere anche perché quando questa materia è stata oggetto di ampia discussione davanti alla Commissione dei trenta non tutte le opinioni manifestate furono accolte dal Governo. In particolare per quanto riguarda la gestione diretta del servizio da parte dei comuni, gestione diretta che era indicata come una direttiva preferenziale e l'estensore del parere precisava che il servizio avrebbe dovuto essere gestito direttamente dai comuni, salvo eccezioni, « ove possibile », ma il Governo non tenne sufficientemente conto delle norme dettate dalla legge delega.

Vorrei anche aggiungere che si è voluto poi insistere nello stabilire che la durata della concessione possa arrivare fino a nove anni, superando cioè di ben quattro anni la durata in carica del Consiglio comunale. Mi sia consentito formulare l'auspicio che il Governo riconsideri anche tale questione.

Tutto questo consiglierebbe di prendere atto dell'impegno del Governo e di accettare la proposta avanzata dagli onorevoli Spinelli per il gruppo socialista, Cesaroni per il gruppo comunista e Ciampaglia per il gruppo socialdemocratico.

Senon vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra sedula.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Antoniozzi e Mantella: Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione (700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Antoniozzi e Mantella: « Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il

regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ».

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgere la relazione.

SPINELLI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione intende sostituire il punto 6 della tabella dei prodotti esenti allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, così da includere la produzione dei manufatti di gomma fra quelle per le quali è consentita l'esenzione dall'imposta di fabbricazione sugli olii paraffinici. Il provvedimento riguarda il settore produttivo delle camere d'aria; l'imposta, incidendo per il 40 per cento sui costi di approvvigionamento e per circa il 5 per cento su quelli del prodotto finito, rende non concorrenziale la produzione italiana con quella straniera fiscalmente non gravata.

I produttori italiani avrebbero convenienza, ove non si provvedesse alla detassazione, ad usare altri prodotti in sostituzione degli oli paraffinici, tutto ciò però andrebbe a discapito della qualità del prodotto e manterrebbe il settore in difficoltà rispetto alla produzione estera.

Da ciò derivano due pericoli: il primo è la dislocazione in altri paesi delle produzioni di cui parliamo, si tratta di aziende che hanno una produzione di 25 mila tonnellate con un volume d'affari di 25 miliardi di lire; il secondo è quello dell'importazione del prodotto dall'estero che per lo Stato si tramuterebbe in un danno valutario. Per queste ragioni ritengo che si debba accogliere il provvedimento in esame precisando che esso non sostituisce l'intero articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ma soltanto la novella in esso riprodotta. Rimane vivo pertanto l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge citata.

Devo anche annunciare che ho presentato un emendamento al primo capoverso dell'articolo unico in quanto, forse per un errore di stampa, è stata omessa la parola « combustione ».

Raccomando, concludendo, la rapida approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 700 e ringrazia l'onorevole Spinelli della sua pregevole relazione che ha messo in luce il significato tecnico ed economico del provvedimento. Vorrei soltanto aggiungere che anche in sede comunitaria si sta elaborando un piano di direttive in materia di accise sui prodotti petroliferi utilizzati a fini diversi dalla combustione e dalla lubrificazione: orientamenti manifestati nella nostra Commissione coincidono con quelli espressi in seno alla Comunità economica europea.

Un'ultima osservazione riguarda le ripercussioni finanziarie del provvedimento. A suo tempo, il provvedimento è del 1972, la direzione generale interessata quantificò in circa 347 milioni il minor gettito che sarebbe derivato dall'approvazione del provvedimento.

Tuttavia, consideriamo questo calcolo piuttosto teorico in quanto l'attuale sistema di tassazione costringe il settore ad impiegare prodotti alternativi non soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Ne dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il punto 6) della lettera *H* della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificadioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è sostituito dal seguente:

« 6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonché per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.

Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati ».

Il relatore onorevole Spinelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso dopo le parole: « usi diversi dalla » *aggiungere le parole*: « combustione o dalla ».

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, non solo accetta tale emendamento, ma dichiara di ritenerlo necessario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il punto 6) della lettera *H* della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è sostituito dal seguente:

« 6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonché per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5, e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.

Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato, di un immobile » (3980):

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Antoniozzi e Mantella: « Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti all'imposta di fabbricazione » (700):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Macchiavelli, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Perdonà, Postal, Pumilia, Raffaelli, Rende, Sanza, Scotti, Sgarlata, Spinelli, Terraroli.

Si sono astenuti sul provvedimento n. 3980:

Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Raffaelli e Terraroli.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO